



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

N.557/LEG/141.510/2020

Roma, 18 marzo 2020

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>SEDE</u>
ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I	



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

SERVIZI DI RAGIONERIA	<u>SEDE</u>
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	<u>SEDE</u>
E, p.c.	
AL VICE CAPO DELLA POLIZIA CON FUNZIONI VICARIE	<u>SEDE</u>
AL VICE CAPO DELLA POLIZIA PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>SEDE</u>
AL VICE CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>

OGGETTO: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

Per opportuna conoscenza e le iniziative di competenza, anche ai fini della proposizione di eventuali interventi emendativi, si porta a conoscenza che nella Gazzetta Ufficiale n. 70, del 17 marzo 2020, è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto in vigore dalla predetta data.

Il decreto-legge, composto di 127 articoli e di un Allegato, emana ulteriori misure necessarie ed urgenti, finalizzate a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando disposizioni di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese.

Per i profili di interesse di questo Dipartimento, si rende necessario richiamare l'attenzione, in particolare, sui seguenti dispositivi:

⇒ **articolo 12**, in cui sono introdotte misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario, al fine di far fronte alle esigenze derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza. La novella prevede (al comma 1) che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale possano trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. In particolare, per i profili di specifico interesse, è previsto – al comma 2 – che il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato possa essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza;

⇒ **articolo 13** che reca deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie. In dettaglio, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendano esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni (comma 1);

⇒ **articolo 24**, in cui è disposto l'incremento, di ulteriori dodici giornate complessive (in aggiunta alle tre mensili già previste) fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, del numero di giorni di permesso retribuito, di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

⇒ **articolo 25**, recante - al comma 1 - una norma finalizzata a prevedere, per i genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore pubblico, la fruizione dello specifico congedo e della relativa indennità - di cui al precedente **articolo 23**, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 - previsti a seguito dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Sulla base di quanto previsto nel richiamato articolo 23, il congedo in argomento può essere fruito, sin dal 5 marzo 2020 - per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni - per i figli minori infradodicesenni.

In caso di fruizione dello speciale congedo è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione ed i periodi di assenza sono coperti da contribuzione figurativa. L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'Amministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro. La fruizione è riconosciuta, nell'ambito del totale complessivo di quindici giorni, alternativamente ad entrambi i genitori, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Alla medesima condizione è sottoposto il diritto ad astenersi dal lavoro, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, nel caso di figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni. Eventuali periodi di congedo parentale già fruiti in occasione della richiamata sospensione sono convertiti nel



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

congedo *de quo* con diritto alla prevista indennità e non vengono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

In alternativa alla fruizione del predetto congedo speciale, la novella - al comma 3 - prevede anche per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, un *bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting* per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, nel limite massimo complessivo di 1000,00 euro.

- ⇒ **articolo 74**, recante misure per la funzionalità del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia e dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno. La norma è finalizzata a garantire, per un periodo di 90 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto in oggetto, l'espletamento dei maggiori compiti istituzionali svolti dal predetto personale, per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19, compresi il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed ogni altro generico onere connesso al predetto impiego (comma 1).

La novella prevede inoltre - al comma 2 - appositi stanziamenti finalizzati ad operare la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle Forze di polizia (ed anche alle Forze armate e al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera) nonché ad assicurare un'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e un idoneo equipaggiamento operativo al relativo personale.

Infine, prevede - al comma 5 - l'autorizzazione al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, rese dal personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno operante nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

- ⇒ **articolo 83** recante nuove misure urgenti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, in cui - ai commi 1 e 2 - è disposto che, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, e che, nel medesimo periodo, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

La novella in esame precisa - al comma 3 - che le disposizioni sopra richiamate non operano nei seguenti casi:

a) nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni specificamente elencate dalla norma e relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12, della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

b) nei procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì nei seguenti:

- procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
- procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

c) nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale.

⇒ **articolo 84** che reca nuove *misure urgenti in materia di giustizia amministrativa*, nel quale è proposto un modello emergenziale specifico, in analogia a quello delineato per la magistratura ordinaria;

⇒ **articolo 87** che introduce - al comma 1 - specifiche misure in materia di lavoro agile, rendendolo, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per il personale delle pubbliche amministrazioni, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili. La disposizione, inoltre, specifica che lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale dipendente in modalità *smart working* sia effettuato anche attraverso strumenti informatici in dotazione al dipendente stesso qualora non siano disponibili apparati forniti dall'amministrazione (comma 2). Si tratta di una misura calibrata in effetti sulla generalità del pubblico impiego. La disposizione contiene, però, anche norme di diretto interesse per il personale del Comparto "Sicurezza-Difesa-Soccorso pubblico".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

La novella - nel comma 6 - prevede che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, e fuori dei casi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, il personale delle Forze di polizia (ed anche delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) possa essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate.

La disposizione chiarisce che tale periodo è equiparato - agli effetti economici e previdenziali - al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nell'ipotesi in cui il personale sia assente dal servizio per le cause previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (periodo di malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva equiparato al periodo di ricovero ospedaliero) è prevista - al comma 7 - la collocazione d'ufficio in licenza straordinaria o in congedo straordinario, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo massimo dei giorni previsti per i richiamati istituiti. Tale periodo di assenza costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

In ultimo, la novella - al comma 9 - reca la modifica del comma 4, dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, prevedendo per i servizi sanitari delle Forze di polizia, (come, anche, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) la "possibilità" di svolgere, sui propri dipendenti, gli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1, del citato articolo 19;

- ⇒ **articolo 92** che, nel recare *disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone*, autorizza fino al 31 ottobre 2020, la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.
- ⇒ **articolo 103**, recante speciali disposizioni in materia di sospensione dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi e di effetti degli atti amministrativi in scadenza. La novella - al comma 1 - chiarisce che ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

tiene conto del periodo compreso tra la predetta data e quella del 15 aprile 2020. Il dispositivo anzidetto demanda alle singole pubbliche amministrazioni l'adozione delle misure organizzative idonee ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei predetti procedimenti, assegnando priorità a quelli considerati urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Allo stesso modo, sono prorogati o differiti i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Il dispositivo stabilisce inoltre – al comma 2 - che tutti i *certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati*, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservino la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Si precisa che le suddette disposizioni superano la più circoscritta sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni di polizia di competenza di questo Ministero e dell'Autorità di pubblica sicurezza, nonché in materia di permesso di soggiorno.

La novella prevede infine – al comma 5 - che la sospensione, fino alla data del 15 aprile 2020, si applica anche ai termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, tra i quali, come noto rientra il personale militare e delle Forze di polizia, nonché il personale della carriera prefettizia;

- ⇒ **articolo 104** che detta una speciale disposizione volta a prorogare, sino al 31 agosto 2020, la validità dei documenti di riconoscimento e di identità - di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto. Viene esclusa la proroga della validità ai fini dell'espatrio, la quale resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento;
- ⇒ **articolo 116** recante la proroga dei termini per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri, mediante il ricorso allo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In dettaglio, il dispositivo prevede che i termini previsti dalla normativa vigente, con scadenza tra il 1 marzo e il 31 luglio 2020, siano prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative.
- ⇒ **articolo 123** che - con la finalità di alleggerire il sovraffollamento degli istituti penitenziari, aggravato anche dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 – prevede – al comma 1 - la possibilità di eseguire la pena detentiva, su istanza dell'interessato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena. La norma, che riproduce parzialmente il modello operativo già



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

sperimentato con la legge 26 novembre 2010, n. 199, esclude da tale facoltà alcune categorie di detenuti.

La novella in esame – al comma 5 - prevede che con provvedimento del Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in esame e periodicamente aggiornato - sia individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possano essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorità competenti. L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.

Premesso quanto sopra, si precisa che eventuali direttive o, comunque, gli atti a contenuto generale da adottarsi in attuazione del decreto legge in esame dovranno essere sottoposti alla preventiva visione del Signor Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con apposita trattazione.

In ogni caso, tali direttive ed atti dovranno essere emanate solo a seguito della circolare di indirizzo del Gabinetto del Ministro in corso di definizione.

Si rappresenta infine che l'inoltro delle circolari operative adottate dovranno essere inoltrate anche a questo Ufficio per l'Amministrazione Generale, ai fini della necessaria conoscenza delle iniziative intraprese.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta